Istituto d'Istruzione Secondaria "Ernesto Guala"
www.istitutoguala.edu.it
e-mail: cnis01600l@istruzione.it

Sezione Istituto Tecnico Economico e Tecnologico
Sede centrale Piazza Roma 7, 12042 Bra (CN) - Tel. 0172/413760 – Corso serale 18-22 tel. 3392910238
Succursale via Craveri 7, 12042 Bra (CN) tel. 3392910246
Sezione Istituto Professionale IPSIA
Sede associata Viale Rimembranze 19, Bra (CN) - Tel. 345/5552296
Succursale via Verdi 22, 12040 Fossano (CN) tel. 3392910210

Posta elettronica certificata: cnis01600l@pec.istruzione.it
Codice meccanografico: cnis01600l - Codice fiscale 91022900046 - Codice Univoco dell'Ufficio UFSJ19

Prot. n. (vedi segnatura)

Bra, (data vedi segnatura)

Oggetto: Determinazione per impegno di spesa pari ad € 35,00 (Iva esente) per compenso Medico Competente relativo a numero 1 visita medica specialistica di Collaboratore Scolastico

CIG: Z733342533

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) ;
VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e ss. mm. ii.;
VISTO in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico- professionali, ove richiesti»;

VISTO in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;
VISTO l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;
VISTO l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;
RITENUTO che la prof.ssa Alessandra MASSUCCO, Dirigente dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
VISTO l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
PREMESSO che il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, all'art. 2, 1° comma, lett h) definisce la figura del medico competente quale medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui al seguente art. 38 che collabora, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, dello stesso decreto, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria.
VISTA la determina (Prot. n. 769 del 04/02/2020) con la quale veniva affidato il servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs. 81/2008 alla società C.D.C. Srl , Sede Legale: Torino - Via Fabro, 10/12 P.I. 03954980011, nella persona del Dott. Brossa Valter, in qualità di medico competente;
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 1683 del 08/03/2021 con il quale si affidava al Centro Polispecialistico Privato C.D.C. Srl C.F./P.IVA 03954980011 con sede legale a Torino, via Fabro 12/a l'incarico di individuare la figura di medico competente nella persona del Dott. Brossa Valter, già collaboratore della suddetta struttura sanitaria;
RILEVATO che il contratto con il quale veniva affidato il servizio di sorveglianza sanitaria al Dott. Brossa risulta ancora in corso di validità, in quanto scadrà in data 15/02/2022;
VISTO l'art. 41 del D.Lgs n.81/2008 secondo cui "La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente:…. b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. 2. La sorveglianza sanitaria comprende: c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
CONSIDERATO che il compenso pattuito ammonta ad € 35 a visita (Iva esente);
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n.4 espleterà le seguenti verifiche volte ad accertare il possesso in capo all'incaricato dei requisiti di moralità) consultazione del casellario; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) ;

Tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante del presente Provvedimento,

DETERMINA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

Art.2
Di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato e novellato dal D. Lgs. n. 56/2017, l'impegno di spesa pari ad € 35,00 a favore del Centro Polispecialistico Privato C.D.C. Srl C.F./P.IVA 03954980011 con sede legale a Torino, via Fabro 12/a per le prestazioni professionali indicate in premessa svolte dal Medico Competente Dott. Brossa Valter.

Art.3
Il corrispettivo dovuto, pari ad € 35,00 IVA esente (€ 35,00 per numero 1 visita medica) è disposto a carico del Programma Annuale 2021 nel Capitolo A1-1 Funzionamento e decoro.

Art. 4
Di autorizzare il D.S.G.A. alla liquidazione delle spese di cui alla presente determina.

Art. 5
Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Alessandra Massucco.

Art. 6
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web dell'Istituto ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra MASSUCCO
(Firmato digitalmente)